

Università degli Studi di Perugia

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

(Emanato con D.R. n.135 del 20-1-2003 e modificato con D.R. n.1039 del 31-5-2006)

Articolo 1

Corsi per master universitario

1. L'Università promuove secondo la normativa vigente corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali **il Rettore rilascia** i titoli di master universitario di primo e secondo livello.
2. La denominazione **Master dell'Università degli Studi di Perugia** si applica esclusivamente ai corsi organizzati secondo le disposizioni che seguono, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 e del comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 **come modificato e sostituito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.**
3. I corsi di Master comprendono attività didattica frontale e di laboratorio, qualora sia parte integrante del Master, per un numero di ore non inferiore a 280 e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva distribuite in uno o più cicli nell'arco di un anno, accompagnate obbligatoriamente da uno stage e dalla redazione di un progetto o di un elaborato. All'insieme delle suddette attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale per un totale di almeno 1500 ore corrisponde l'acquisizione, **da parte** degli iscritti, di almeno 60 crediti formativi universitari necessari a ottenere il titolo di Master.

Articolo 2

Istituzione, attivazione, riedizione

1. Le proposte di istituzione e di riedizione dei corsi per Master universitario sono avanzate, **nei termini previsti annualmente dal Senato Accademico**, da una o più Facoltà, anche in forma consortile con altre Università italiane o straniere e in convenzione con altri enti pubblici o privati, italiani e stranieri, per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e all'accertata domanda formativa del mercato del lavoro.
2. Ciascuna proposta di istituzione deve indicare:
 - a. la denominazione del corso
 - b. gli obiettivi formativi e le finalità del corso anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi professionali;
 - c. il progetto di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l'attribuzione dei rispettivi crediti, il numero di ore didattiche d'aula;
 - d. la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - e. **l'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al corso. Presupposto indispensabile per l'ammissione ai corsi per Master di primo**

livello è il conseguimento almeno di una laurea o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; presupposto indispensabile per l'ammissione ai corsi per Master di secondo livello è il conseguimento di una laurea specialistica o magistrale o di una laurea del vecchio ordinamento o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

- f. il numero massimo di iscritti, nonché eventualmente il numero minimo senza il quale il corso non è attivabile;
 - g. le modalità di ammissione;
 - h. i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione;
 - i. l'elenco dei docenti a cui saranno affidate le attività didattiche frontali e dei principali collaboratori con le relative competenze;
 - j. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - k. per i corsi di master di area medica e sanitaria l'impegno delle aziende e delle strutture sanitarie ad autorizzare lo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste dal programma formativo;
 - l. il piano finanziario, sia con riguardo alle tasse e ai contributi richiesti agli iscritti e alle eventuali erogazioni di enti esterni, sia con riferimento ai costi per la docenza e alle spese di funzionamento, nonché le eventuali richieste per strumentazione e attrezzature;
 - m. eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli.
 - n. le modalità di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'utilità del titolo conseguito a fini professionali.
 - o.** l'eventuale proposta di affidamento di attività didattiche frontali, di laboratorio, di tutorato e integrative a docenti di altre Facoltà, di altri Atenei **o ad esperti di chiara fama.**
 - p. l'eventuale proposta di contratti per attività di laboratorio, di tutorato o integrative con il personale tecnico amministrativo delle università e con il personale esterno non dipendente dagli Atenei
3. L'istituzione del corso di master è disposta con decreto dal Rettore previa l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di relativa competenza.
4. Entro un anno dalla sua istituzione il corso di master deve essere attivato con decreto del Rettore, previo parere del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.
5. Il decreto di attivazione riporta, oltre quanto previsto nella proposta approvata di istituzione
- a. i termini e le modalità di iscrizione
 - b. i tempi e le modalità di svolgimento delle eventuali prove di selezione per l'ammissione al corso

6. **Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative previste dal corso di Master le proposte di riedizione di un Master sono accompagnate da una relazione del responsabile del corso di Master sull'attività svolta e sui risultati conseguiti con particolare attenzione alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master. Sulla base della relazione il Nucleo di Valutazione esprime un parere sulla qualità del corso e lo sottopone al Senato Accademico che approva la riedizione ai sensi dell'art. 2, c. 3.** Resta salva la possibilità del Senato Accademico di richiedere alle Facoltà di apportare modifiche all'ordinamento del Master o di disporre la soppressione del Master che non rispetti i requisiti previsti o che non raggiunga per due volte consecutive l'eventuale numero minimo di iscritti previsto per la sua attivazione.

Articolo 3

Frequenza, crediti formativi, conseguimento del master

1. La frequenza da parte degli iscritti delle varie attività di pertinenza del corso di Master è obbligatoria. Gli ordinamenti dei Master possono stabilire un numero massimo di assenze compatibili con l'obbligatorietà della frequenza.
2. L'iscrizione ad un corso di Master è incompatibile con quella ad altro corso di studio universitario che rilasci un titolo accademico.
3. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento dei crediti non implica necessariamente l'indicazione di un punteggio.
4. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, tenuto conto anche della partecipazione eventuale a stages e/o della redazione di un progetto o di un elaborato, organicamente inseriti nel programma formativo.
5. Il conseguimento del titolo di master non comporta necessariamente indicazione di punteggio.

Articolo 4

Docenza, collegio dei docenti del corso, organi dirigenti

1. Le attività didattiche frontali e di laboratorio previste nell'ordinamento del Master sono svolte da docenti con competenze ed esperienze altamente qualificate negli ambiti di insegnamento previsti dal corso. A docenti e ricercatori universitari deve essere affidato almeno il 45% delle ore di didattica frontale e di laboratorio. Le facoltà proponenti contribuiscono comunque all'attività formativa con i loro docenti e ricercatori nella misura minima del 25%.
2. **L'affidamento di attività didattiche nei corsi di Master a docenti dell'Ateneo è subordinato al pieno impiego dei docenti stessi nelle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale come risultante dalla programmazione didattica delle Facoltà.** Tali affidamenti possono essere retribuiti se nel settore di appartenenza del docente tutti gli insegnamenti attivati dalla Facoltà nella

sede di Perugia sono coperti con Docenti di ruolo o il Docente affidatario ha già raggiunto le 120 ore di didattica frontale. Tale regola vale anche per la partecipazione a Master esterni.

3. I docenti e i ricercatori delle Facoltà proponenti titolari di incarichi didattici nel corso fanno necessariamente parte del Collegio dei docenti del corso.
4. Su proposta del Collegio dei docenti le Facoltà nominano fra i propri docenti un direttore di corso e due o più collaboratori, che assieme al primo costituiscono il Consiglio direttivo del corso.
5. Il Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei docenti,
 - a. definisce e armonizza i programmi didattici;
 - b. propone l'affidamento di attività didattiche, di tutorato e integrative a personale esterno alla/e Facoltà che lo attribuisce sulla base di contratti;
 - c. stabilisce l'affidamento allo/gli eventuali ente/i convenzionato/i di attività formative a carattere professionalizzante senza onere per l'Università;
 - d. presiede all'eventuale selezione dei candidati all'iscrizione al corso;
 - e. presenta annualmente la relazione sull'attività svolta al Nucleo di Valutazione di Ateneo, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del presente regolamento.

Articolo 5

Gestione amministrativa dei corsi

1. La gestione amministrativa del corso per master è affidata all'Ateneo o ai Dipartimenti o a Centri di spesa anche esterni indicati nella convenzione.
2. La gestione della carriera degli iscritti al corso è affidata ai competenti uffici dell'Ateneo.
3. In caso di corso di Master organizzato in convenzione con soggetti esterni le modalità di gestione sono determinate **nella convenzione e nel regolamento del Master**

Articolo 6

Copertura finanziaria dei corsi per master e compensi

1. **L'Ateneo e le Facoltà forniscono la docenza e possono fornire anche strutture, attrezzature e supporto amministrativo. Il corso per Master deve comunque autofinanziarsi per le attrezzature supplementari, la docenza e per le altre attività didattiche che siano ritenute necessarie.**
2. Il finanziamento deve essere ottenuto
 - a. attraverso i contributi degli iscritti;
 - b. attraverso eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni.
3. Il Senato, su proposta delle Facoltà interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, fissa con **la delibera** di approvazione dell'istituzione e della riedizione del Master, la quota della contribuzione a carico degli iscritti che deve essere versata nel bilancio dell'Ateneo tenuto conto dell'entità di quanto fornito ai sensi del comma 1. La quota spettante all'Ateneo non può comunque essere inferiore al 10% ed una ulteriore quota, di almeno il 5%, deve essere assegnata alle Facoltà interessate.
4. Qualora più Atenei concorrano al corso per master un'apposita convenzione stabilisce la ripartizione della trattenuta.

5. Gli oneri relativi al pagamento dei contratti per le attività didattiche, di tutorato e integrative prestate da personale esterno gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.
6. L'acquisto di attrezzature ritenute necessarie al corso di Master, di cui l'Ateneo o le Facoltà non fossero dotati o che non potessero comunque fornire, grava esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.
7. Eventuali borse di studio e/o agevolazioni per studenti meritevoli possono essere stanziare sui fondi di pertinenza del corso.
8. Il direttore del corso è tenuto a presentare annualmente un rendiconto finanziario ai consigli delle Facoltà interessate
9. Le attività didattiche affidate ai docenti delle Facoltà interessate al di fuori del carico didattico sono retribuite a carico del bilancio del Master. La retribuzione oraria non può superare l'importo di 150 euro lordi.
10. Nel bilancio del Master è prevista anche l'eventuale retribuzione degli incarichi direttivi e gestionali.

Articolo 7

Collaborazione con enti esterni

1. Per la realizzazione dei corsi di Master l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra detti soggetti e l'Ateneo.
2. I consigli di Facoltà nel proporre la convenzione garantiscono che l'apporto del soggetto esterno sia effettivamente qualificato e corrispondente alle esigenze formative del corso di Master.

Articolo 8

Norme transitorie

1. Nel caso di corsi di perfezionamento, comunque denominati, attivati negli anni accademici precedenti a quello di prima attivazione dei corsi per master regolati secondo il presente regolamento, ma aventi caratteristiche sostanzialmente eguali a questi ultimi, è possibile, in deroga all'art. 1, comma 2 di questo regolamento, riconoscere anche integralmente le attività e i crediti acquisiti al fine di permettere il rilascio del titolo di master. Questo rilascio viene effettuato su richiesta dell'interessato e a seguito di pagamento di apposita tassa.